



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 48 DEL 22/10/2020

COMUNE DI PADOVA

Padova, 22 ottobre 2020

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2. DIVIETO DI DETENZIONE E CONSUMO BEVANDE ALCOOLICHE E NON SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE 21.00 ALLE 05.00.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

Visto:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;
- il DPCM 09/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- il DPCM 22/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale. pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 20-03-2020;

- l'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone"

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19";

-il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

- il DPCM del 10/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella gazzetta ufficiale n.97 del 11-04-2020, nel quale viene confermato il divieto di qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo i casi di esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute.

- il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2020 n. 74

- il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- l' Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale VENETO n. 59 del 13 giugno 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.

Considerato che in data 26 marzo 2020 con circolare esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 il Ministero dell' Interno ha chiarito che " nell' ambito delle misure di cui all' art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell' ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l' economia nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Richiamato il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 i quali, tra le altre limitazioni, disciplinano che:

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 24 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Accertato che sia nelle piazze e nelle vie centrali della città sia nei rioni periferici spontaneamente si formano assembramenti di persone che, seppur differenti tra loro sia per il numero di soggetti coinvolti sia per la durata degli stessi, sono accomunati dall'abitudine a consumare e fare uso in area pubblica di bevande di qualsiasi genere quale fattore di aggregazione e condivisione del medesimo sentire e di socializzazione tramite l'uniformità di comportamento. Tali assembramenti risultano di difficile intervento da parte degli operatori di polizia in ragione del numero di persone coinvolte, del prolungamento dello stazionamento, dell'estensione all'intero arco orario in cui è probabile il formarsi dell'assembramento anche occasionale, della policentricità delle zone e aree di aggregazione centrale;

Preso atto delle indicazioni ricevute in sede del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica Provinciale tenutosi in data 21 ottobre u.s. e nel corso del quale si è ravvisata l'opportunità di disporre uno specifico provvedimento per imporre un divieto generalizzato di consumo di bevande di qualsiasi natura, alcolica e non, su area pubblica al fine di disincentivare qualsiasi forma di aggregazione o assembramento di persone secondo le indicazioni dei D.P.C.M. citati che dispongono la chiusura di pubblici esercizi che non possono effettuare attività di somministrazione ai tavoli del proprio esercizio o nello spazio del plateatico all'aperto, diminuendo pertanto l'ulteriore forma di controllo dei fenomeni di aggregazione data dai titolari dei pubblici esercizi stessi nella sorveglianza di ciò che si svolge all'interno dei propri spazi;

Richiamate le previsioni sanzionatorie del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Padova che all'art. 9 dispone il divieto "fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, di detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o di abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori." e all'art. 12 "salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, il divieto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, di detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica", che rimangono comunque efficaci in ragione del diverso oggetto posto a fondamento di tutela normativa,

Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi, in particolare nel Comune di Padova,

Visto l' art. 50 del Decreto legislativo 267\2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale....."

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica,

adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

Dato atto di aver preventivamente trasmesso il contenuto della presente Ordinanza alla Prefettura di Padova e di averne ottenuto parere favorevole;

ORDINA

1. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dai D.P.C.M. del 13 e del 18 ottobre 2020, su tutto il territorio comunale, in aree pubbliche, è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi tipologia nell'orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 05.00, dalla serata odierna e fino alla data del 13 novembre p.v..

E' consentita la detenzione, ai soli fini del trasporto, di bevande contenute in bottiglie, lattine o altri recipienti sigillati, sì da essere inidonee all'immediato consumo.

2. L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia comunicata:

- all'U.T.G. – Prefettura di Padova
- alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, al Comando di Polizia Locale per l'applicazione
- all'Albo Pretorio

IL SINDACO
Sergio Giordani